



**Città di Lecce**  
**Settore Tributi e Fiscalità Locale**

**Regolamento per l'applicazione  
della Tassa per lo Smaltimento dei  
Rifiuti Solidi Urbani**

*Approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 10/11 maggio 2004*

Emendato con Deliberazione n. 26 del 30/03/2006

Emendato con Deliberazione n. 46 del 29/05/2008

Emendato con Deliberazione n. 30 del 02/04/2009

Emendato con Deliberazione n. 56 del 20/06/2011

Emendato con Deliberazione n.76 del 30.09.2011

Emendato con Deliberazione n. 3 del 20.02.2012

Emendato con deliberazione di C.C. n. 31 del 20/03/2012

## **Art. 1**

### **Applicazione della tassa**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti, di cui al seguente art. 2, è istituita ed applicata nell'intero territorio del Comune di Lecce apposita tassa annuale, con le modalità di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni ed al presente Regolamento.

## **Art. 2**

### **Definizione dei rifiuti**

1. Sono rifiuti urbani quelli indicati all'art. 7, comma 2°, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono rifiuti speciali quelli indicati all'art. 7, comma 3°, dello stesso decreto.
3. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle lavorazioni e attività previsti all'art. 7, comma 3°, lettere c), d), e), f) del suddetto decreto che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1 lettera a) del n. 1 della deliberazione del comitato interministeriale del 27-07-1984, nonché quelli indicati alla lettera h) dello stesso art. 7 secondo quanto previsto dal D.M. n. 219 del 26-06-2000, da conferire secondo le modalità stabilite per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento.
4. Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera b) e art. 21, comma 1 lettera g) del D. lgs 22/97 e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria 128 del 24.04.1998 elencati nella deliberazione del Commissario Straordinario n° 865/98 e qui riportati:
  - imballaggi in genere (di carta, di cartone, di plastica, legno, metallo e simili);
  - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
  - accoppiati quali carta plastificata, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletes;
  - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
  - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
  - paglia e prodotti di paglia;
  - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
  - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - feltri e tessuti non tessuti;
  - pelle e simil – pelle;
  - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
  - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui alla precedente lettera b);
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro ed di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

### **Art. 3**

#### **Presupposto della tassa**

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando quanto in seguito disposto dall'art. 22 del presente Regolamento in tema di riduzione delle tariffe, per particolari condizioni di svolgimento del servizio.

### **Art. 4**

#### **Locali tassabili e loro pertinenze**

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
  - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.)

e così pure le dipendenze se separate dal corpo principale dell'edificio – rimesse, autorimesse, vano scale, ecc.);

- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
  - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori artigianali;
  - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi, posteggi, mercati coperti;
  - e) tutti i vani principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici e nocivi;
  - f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
  - h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse ed autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie **AUTOSCUOLE** e simili;
  - i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico-economiche e di collettività in genere;
  - j) locali adibiti a bar, ristoranti, attività commerciali di vario genere all'interno di stabilimenti balneari; le aree scoperte operative degli stabilimenti balneari ovvero l'arenile nella parte comprendente l'area delle sedie a sdraio, ombrelloni, lettini, area di manutenzione delle relative strutture;
  - k) tutti i vani nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.
3. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. Le abitazioni coloniche cui il presente Regolamento fa riferimento s'intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'art.39 del DPR 22/12/86 n.917 e successive modificazioni.
4. La tassa è dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o in multiproprietà.
5. “ Gli alberghi e le strutture ricettive quali pensioni, affittacamere e bed & breakfast, nonché case di riposo, sono assimilate, ai fini della tassazione, ai locali ad uso abitativo relativamente alle zone delle camere, corridoi ed office al piano. La superficie rimanente viene assoggettata all'aliquota prevista per la categoria corrispondente riportata nel tariffario vigente. Le strutture di ristorazione all'interno degli alberghi

sono assoggettate all'aliquota prevista per la categoria corrispondente riportata nel tariffario vigente”

6. “Le aree adibite ad attività fieristica, anche se destinate a tale uso in forma discontinua o saltuaria risultano tassabili per l'intera area con l'aliquota della categoria corrispondente ad attività commerciale prevista dal tariffario vigente applicando la riduzione del **30%** sull'intera superficie tassabile.”
7. “Musei, biblioteche, pinacoteche, ai fini della tassazione sono assoggettati all'aliquota riportata nel tariffario vigente per le categorie “scuole pubbliche e private.”

## **Art. 5**

### **Aree tassabili**

1. Sono tassabili le aree adibite a campeggi, distributore di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti.  
Si considerano pertanto tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi da questo oggettivamente in rapporto di funzionalità, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.
2. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
  - a) le aree adibite a campeggio;
  - b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
  - c) le aree adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tale attività ( pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);
  - d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
  - e) le aree scoperte adibite all'esercizio di pubblici servizi ( bar, caffè ristoranti ecc.);
  - f) le aree scoperte destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
  - g) le aree utilizzate per attività ricreative ( campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e al cui utilizzazione sono riservati, di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

## Art. 6

### Distributori di carburante

1. L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:
  - a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
  - b) delle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - c) delle aree con funzione meramente accessoria, quali **PARCHEGGI IN FORMA GRATUITA AD USO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CLIENTI TRANSITANTI**, le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente adibite all'accesso ed uscita dei veicoli dall'area di servizio.
2. I locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

## Art. 7

### Locali ed aree intassabili

1. Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree in cui non si possono produrre rifiuti nel corso dell'anno per obiettive condizioni di non utilizzo quali:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), stalle, silos e simili ove non si abbia, di regola, la presenza umana;
  - b) accessori o pertinenze di unità abitative quali ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili qualora l'altezza dei locali dal soffitto non superi mt. 1.50 (cfr. art. 27, comma 3, del presente regolamento);
  - c) la parte degli impianti dove viene svolta l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - d) unità immobiliari **USO ABITATIVO O STUDIO PROFESSIONALE** prive di qualsiasi arredo e suppellettili e utenze (gas, acqua, luce), a condizione che lo stato di utilizzo sia comprovato da apposita documentazione attestante le condizioni suddette;

**d.1 I LOCALI ISCRITTI IN CATASTO CON CATEGORIA C/2 MAGAZZINI E LOCALI DEPOSITO SONO ASSOGGETTATI ALLA TASSAZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'ESISTENZA DI ALLACCIO DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA.**

**d.2 I LOCALI ISCRITTI IN CATASTO CON CATEGORIA C/1 NEGOZI E BOTTEGHE QUALORA NON SIANO UTILIZZATI SECONDO LA LORO DESTINAZIONE CATASTALE, SONO ASSOGGETTATI A TASSAZIONE USO DEPOSITO INDIPENDENTEMENTE DALL'ESISTENZA DI ALLACCIO AL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA.**

- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
  - f) locali e fabbricati di servizio per fondi rustici adibiti alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile (**LOCALI ATTREZZI, STALLE, FORAGGERE, RIMESSE, CONCIMAIE**) con esclusione – in ogni caso – della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
  - g) porticati, chiostri, passaggi, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, comunità;
  - h) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché strettamente connessi all'attività del culto (**LUOGHI DI CATECHESI, BIBLIOTECHE STORICHE** cori, cantorie, sacrestie e simili), esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto, (**CANONICHE, LOCALI UTILIZZATI PER RIUNIONI ED ATTIVITA' ASSOCIATIVE**);
  - i) la fascia di arenile vicina al mare estesa per mq.5 lasciata per il libero passaggio;
  - j) le aree scoperte pertinenziali o accessorie comprendenti parcheggi scoperti gratuiti per personale e clienti, aree destinate a verde degli stabilimenti balneari.
2. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
  3. Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni legislative vigenti e del relativo regolamento di nettezza urbana;
  4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

## Art. 8

### Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune di Lecce da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. **IN CASO DI AFFITTO D'ALLOGGIO PER UNA DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON SUPERIORE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALLA RINNOVABILITA', L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA TASSA E' DEL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO. SONO IRRILEVANTI NEI RIGUARDI DEL COMUNE EVENTUALI PATTI DI TRASLAZIONE DEL TRIBUTO A SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI SOPRAINDICATI.** Nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.
6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si svolgono anche attività economiche e professionali, la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali e le tariffe sono quelle delle specifiche categorie allegate al presente Regolamento.
7. Agli effetti del presente Regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

#### **Art. 9**

##### **Commisurazione della tassa**

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.
2. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio.
3. Le aree scoperte operative accessorie a locali diversi dalle civili abitazioni sono soggette alla tassa nella misura prevista dall'art.24 del presente Regolamento.
4. La tassa è commisurata nei termini e con le modalità espressamente previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni

***4 bis CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2009 E SENZA VALORE RETROATTIVO, LA CATEGORIA DEI PROMOTORI FINANZIARI CHE SVOLGONO L'ATTIVITA' IN PROPRIO O ASSOCIATI IN FORMA PRIVATA E NON IN FORMA ASSOCIATIVA APPARTENENTI A GRUPPI BANCARI O FINANZIARI SONO ASSOGETTATI ALL'ALIQUOTA DI UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO PRESENTE NEL VIGENTE TARIFFARIO.***

#### **Art. 10**

##### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in

proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà a tutela, a curatela o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia di cessazione va fatta dalle persone che lo rappresentano in termini di legge.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente la denuncia di cessazione dimostri mediante dichiarazione sottoscritta dal proprietario attestante che i locali od aree sono stati rilasciati dall'occupante liberi e vuoti da persone e cose, ovvero dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. **Ai sensi dell'art. 75, comma 2°, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro 6 mesi dalla notifica del ruolo(SOPPRESSO COME DA LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 27/12/2006).** La domanda di sgravio o rimborso non potrà avere accoglimento per le annualità per le quali sia intervenuto il termine di decadenza o prescrizione.

## Art. 11

### Obbligo della denuncia

1. I soggetti di cui al precedente art. 8 devono presentare presso l'ufficio competente, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici.
2. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma, le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, al recapito di comunicazioni, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior o minor ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo comma 5; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 15 del presente regolamento.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della

convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione, i dati catastali dell'immobile (foglio, particella ,sub) **IN FORMA OBBLIGATORIA PENA LA MANCATA ACCETTAZIONE DELL'ISTANZA.**

6. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente Regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
7. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale oppure spedita a mezzo raccomandata del servizio postale, e comunque utilizzando esclusivamente i modelli di cui al comma 1.
8. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
9. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti **POSSONO** invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

## **Art. 12**

### **Controlli delle denunce**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune svolge le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo. A tal fine può:
  - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
  - b) invitare il contribuente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
  - c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
  - d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
  - e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
  - f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

## **Art. 13**

### **Accesso agli immobili**

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, è conferita al personale del Settore tributi e fiscalità locale la potestà di effettuare sopralluoghi o verifiche ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione di cartelle esattoriali e/o ricevute di pagamento del relativo diritto, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per i conseguenti provvedimenti. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale, nominato secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 179 – 180 – 181 della L. 296/2006 Finanziaria 2007, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

## **Art. 14**

### **Presunzione semplice**

In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

## **Art.15**

### **Accertamento**

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto **DALLA LEGGE FINANZIARIA N. 296 DEL 27/12/2006 ART. 1 COMMA 161**
2. Il Comune, per il tramite del servizio tributi, accerta le omesse denunce e controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di legge provvede all'accertamento d'ufficio ed all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:
  - a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente Regolamento;
  - b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
  - c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

3. Nei casi previsti ai punti b) e c) del precedente comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre **DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DENUNCIA AVREBBE DOVUTO ESSERE PRESENTATA.**
4. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del **QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DENUNCIA AVREBBE DOVUTO ESSERE PRESENTATA**
5. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui al comma 2 dello presente articolo, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le loro destinazioni d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle penalità applicate, unitamente all'indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.
6. Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può procedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato attraverso l'esercizio dell'autotutela.
7. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

## **Art. 16**

### **Riscossione**

1. La riscossione della tassa avviene in forma diretta come stabilito con D.C.C. n. 30 del 26/04/2010 in conformità di quanto previsto dall'art. 52 del DLGS 15.12.1997 n. 446.
2. La riscossione della tassa è effettuata secondo le modalità previste dal Regolamento per la riscossione diretta dei tributi comunali in vigore.
3. Relativamente alle modalità di applicazione della maggiore rateazione si rimanda al Regolamento delle Entrate tributarie approvato con D.C.C. n. 59 DEL 15/04/2003.

## **Art. 17**

### **Contenzioso**

**LA MATERIA DEL CONTENZIOSO E' DISCIPLINATA DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 545 E N. 546 DEL 31 DICEMBRE 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

## Art. 18

### Rimborsi

- 1. IL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE DEVE ESSERE RICHIESTO DAL CONTRIBUENTE ENTRO IL TERMINE DI CINQUE ANNI DAL VERSAMENTO, OVVERO DA QUELLO IN CUI E' STATO ACCERTATO IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE. IL SETTORE COMPETENTE PROVVEDE AD EFFETTUARE IL RIMBORSO ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI RICHIESTA.**
2. Gli eventuali rimborsi derivanti da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

## Art. 19

### Sanzioni ed interessi

1. E' DEFINITA DENUNCIA TARDIVA QUELLA PRESENTATA DOPO IL 20 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALL'INIZIO DELL'OCCUPAZIONE. IN CASO DI DENUNCIA TARDIVA, IL COMUNE ISCRIVE DIRETTAMENTE A RUOLO IL TRIBUTO COME PER LA DENUNCIA TEMPESTIVA CON UNA SOPRATTASSA CHE VARIA SECONDO IL COMPUTO DEL RITARDO DI PRESENTAZIONE.( SONO FATTE SALVE LE AUTODENUNCIE PRESENTATE ENTRO LA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO)
2. LA SANZIONE **PER DENUNCIA TARDIVA** E' RIDOTTA, SEMPRECHE' LA VIOLAZIONE NON SIA STATA GIA' CONSTATATA E COMUNQUE NON SIANO INIZIATI ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE O ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI ACCERTAMENTO DELLE QUALI L'AUTORE O I SOGGETTI OBBLIGATI, **INDIVIDUATI** AI SENSI DEL'ART. 11, COMMA 1 D. LGS 472/97, ABBIANO AVUTO FORMALE CONOSCENZA.
3. IN CASO DI DENUNCIA TARDIVA, RISPETTO AI TERMINI PREVISTI (20 GENNAIO SUCCESSIVO ALL'OCCUPAZIONE), E' PREVISTA L'APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI SANZIONI:
  - a) **UN DECIMO DELLA SANZIONE MINIMA PREVISTA DAI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 76 DEL D.LGS. 507/1993, PER UN RITARDO NON SUPERIORE A 90gg;**
  - b) **UN OTTAVO DELLA SANZIONE MINIMA PREVISTA DAI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 76 DEL D.LGS. 507/1993 SE IL RITARDO NON SUPERA L'ANNO;**
  - c) **NEL CASO IN CUI LA DENUNCIA È PRESENTATA OLTRE L'ANNO LA SANZIONE È RIDOTTA AD UN QUARTO.**

4. L' OMESSA DENUNCIA RILEVATA D'UFFICIO VERRA' NOTIFICATA AL CONTRIBUENTE ATTRAVERSO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO CHE POTRA' CONTENERE SANZIONI FINO AL 150% DELLA TASSA DOVUTA, E PIU' PRECISAMENTE:
  - IN CASO DI OMESSA DENUNCIA SI APPLICA LA SANZIONE DEL 100% DELLA TASSA DOVUTA
  - IN CASO DI DENUNCIA INFEDELE SI APPLICA LA SANZIONE DEL 50% DELLA TASSA DOVUTA
  - IN CASO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI IN FORMA PRESUNTIVA A SEGUITO DI MANCATA RISPOSTA A QUESTIONARIO O RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI ATTI LA SANZIONE APPLICATA SARA' DEL 150% DELLA TASSA DOVUTA
5. LE SANZIONI VANNO PAGATE AL RICEVIMENTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO CHE VIENE INVIATO PER POSTA DALL'ENTE IMPOSITORE.
6. LE DENUNCE ORIGINALI PRESENTATE CONTINUANO AD ESSERE VALIDE FINCHE' NON VENGONO MODIFICATE DALL'INTERESSATO. COLUI IL QUALE HA GIA' PRESENTATO LA DENUNCIA NON DEVE RIPRESENTARLA
7. QUALSIASI CAMBIAMENTO DELLA DENUNCIA DEVE ESSERE PRESENTATO TEMPESTIVAMENTE O COMUNQUE ENTRO I TERMINI PREVISTI PER LEGGE
8. IN CASO DI MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI O DELL'ELENCO PREVISTO AL COMMA 3-BIS DELL'ART. 73 DEL DLGS 507/93, OVVERO PER LA MANCATA COMPILAZIONE O COMPILAZIONE INCOMPLETA O INFEDELE SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA EURO 51 A EURO 258.
9. LA MISURA DEGLI INTERESSI DA APPLICARE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE E' QUELLA STABILITA DALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE VIGENTE.

## **Art. 20**

### **Sanzioni amministrative**

1. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.
2. Per tutto quanto attiene l'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di nettezza urbana.

## **Art. 21**

### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. E' istituita, a decorrere dal primo gennaio 1995, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi nell'intero territorio del Comune.

2. La tassa è dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La tassa è commisurata per ciascun metro quadro di superficie comunque occupata o detenuta. L'importo da pagare è arrotondato all'euro.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria di uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Regolamento sarà applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa secondo le modalità di cui all'art. 77, comma 4, del D. Lgs. 507/93.
7. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
8. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
9. Il Comune può in qualunque momento eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo e, se del caso, rimuoverle d'ufficio. Di tale rimozione sarà data contestuale comunicazione all'utente interessato.

## **Art. 22**

### **Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio**

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.;
- b) in misura pari al 30% della tariffa, se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.;
- c) in misura pari al 20% della tariffa, per distanze superiori ai 1000 mt.

***In ogni caso per la misurazione della distanza dal cassonetto si intenderà quella ottenuta seguendo la via più breve.***

## Art. 23

### Riduzioni di tariffa per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria su immobili con superficie superiore ai 35 mq utili:
  - a) nel caso di abitazioni con unico occupante è ridotta del 20%;
  - b) **nel caso di civili abitazioni e di locali diversi dalle abitazioni UBICATE NELLA CIRCOSCRIZIONE MARINE E FASCIA COSTIERA**, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è ridotta del 33%;
  - c) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, è ridotta del 30%. La richiesta deve essere corredata da documentazione catastale nel rispetto delle normative vigenti dalla quale evincere le caratteristiche di immobile rurale;
  - d) nel caso di abitazioni con unico occupante con esclusiva fonte di reddito la pensione sociale minima è **ridotta del 33%. Tali soggetti non devono risultare proprietari e/o comproprietari di beni immobili oltre l'abitazione principale o di tale abitazione usufruttuari.**
  - e) **ABITAZIONE DI UTENTE CHE RISIEDE O DIMORA IN ALTRA CITTA' O ALL'ESTERO PER PIU' DI SEI MESI ALL'ANNO**, è ridotta del 20%
2. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo. Le riduzioni non sono cumulabili

**2 bis LE RIDUZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE NON POSSONO ESSERE APPLICATE PER FRAZIONE DI ANNO O SU SUPERFICI INDICATE O RISCONTRATE IN ECCEDENZA COME DIFFERENZA MA SOLO SULLA SUPERFICIE DELL'INTERO IMMOBILE CON ESCLUSIONE DEI LOCALI UTILIZZATI COME BOX.**

3. Il Comune può in qualunque momento eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione delle riduzioni e se del caso, rimuoverle d'ufficio. Di tali rimozioni sarà data contestuale comunicazione all'utente interessato.

## Art. 24

### Agevolazioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 67 punto 1 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, le aree scoperte delle stazioni di rifornimento carburanti assolvono la tassa smaltimento rifiuti nella misura del 20% di detta superficie scoperta.
2. Le aree scoperte accessorie, ove non diversamente indicato, sono soggette alla tassa nella misura del 50% della superficie indicata nel rogito d'acquisto, nel contratto o nell'atto di

concessione. L'aliquota applicata per tali aree sarà pari ad 1/3 di quella applicata all'immobile di cui attiene.

3. Sono esenti totalmente dall'applicazione della tassa le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti e in condizioni di accertata indigenza – quali persone non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti, assistite permanentemente dal Comune – o in caso di disagiate condizioni socio – economiche attestate dal competente settore comunale. **TALE RICHIESTA DI ESENZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA DALL'AVENTE DIRITTO PER OGNI ANNO IN CUI PERMANGONO LE CONDIZIONI SOPRAINDICATE. I BENEFICI DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSISTENZIALI DA CHIUNQUE EROGATI, NON COSTITUISCONO ELEMENTO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TRIBUTO.**
4. Le agevolazioni ed esclusioni sono concesse su domanda dell'interessato a condizione che egli dimostri di averne diritto e che attesti la sussistenza delle condizioni previste mediante documentazione idonea da allegare.
5. Il Comune può in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esclusione.
6. L'esclusione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
7. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art.10 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
8. Le aree scoperte destinate a vendita o esposizione di autoveicoli e simili vengono tassate secondo le modalità previste al comma 2 del presente articolo.
9. Gli stabilimenti balneari, sebbene soggetti a concessione pluriennale, in considerazione che l'attività sia riferita ad un periodo determinato, si comprendono nella casistica di riduzione prevista dall'art. 66 del D.Lgs 507/93 nella misura determinata al punto b) dell'art. 23 del presente regolamento.
10. I locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto relativamente agli spazi di manovra, al di fuori dei posti contrassegnati e adibiti a parcheggio, vengono tassati secondo le modalità previste al punto 2 del presente articolo.
11. *I locali adibiti ad uso deposito di pertinenza di civili abitazioni non collegate con attività commerciali, artigianali ed industriali, vengono tassati, su esplicita richiesta dell'utente, documentata e riscontrabile con sopralluogo del personale addetto, con aliquota assimilata a quella dell'abitazione.*

## Art. 25

### Variazioni di superfici tassabili

Le variazioni delle superfici tassabili di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

## Art. 26

### Riduzioni di superficie

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo in misura percentuale.
2. Per le superfici di seguito elencate poiché risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti). La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, nell'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi, allegando idonea documentazione.

| ATTIVITA'  | PERCENTUALE DI DETASSAZIONE |
|--|-----------------------------|
| Falegnamerie (senza verniciatura)  | 10%                         |
| Falegnamerie (con verniciatura)  | 30%                         |
| Autocarrozzerie  | 30%                         |
| Autofficine meccaniche, gommisti   | 30%                         |
| Officine metalmeccaniche   | 50%                         |
| Autofficine di elettrauto  | 20%                         |
| Lavanderie a secco, tintorie non industriali   | 10%                         |
| Galvanotecnici e trattamento metalli   | 70%                         |
| Fonderie   | 70%                         |
| Laboratori odontotecnici, studi medici in generale   | 5%                          |
| Marmista   | 70%                         |
| Laboratori litotipografici   | 30%                         |
| Laboratorio vetri e specchi  | 50%                         |
| Parrucchieri, istituti di bellezza, beauty-center  | 5%                          |
| Laboratori fotografici   | 5%                          |
| Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo | 20%                         |

**2.bis La misura della percentuale della detrazione applicata sulle superfici dei locali adibiti ad attività produttive o di lavorazione appartenenti al settore industriale ed artigianale sulle quali si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, indicate nella precedente tabella, è aumentata di 5.**

**Il regolamento così modificato avrà decorrenza dal 1° gennaio 2006-04-03 ERRATA CORRIGE : 01/01/2006**

**ART. 26 bis.** *Le attività che hanno come rifiuto prevalente materiale cartaceo, sono detassate riducendo la superficie dei locali utilizzati, nella percentuale del 15%. La richiesta viene accordata su esplicita richiesta a condizione che il produttore abbia avviato oggettivamente e effettivamente i rifiuti al recupero attraverso idoneo contratto con ditta privata specializzata per il recupero ed il riciclaggio dei materiali, allegando idonea documentazione. Nel computo della superficie non sono ricomprese quelle uso deposito. Detta riduzione non è cumulabile con altre riduzioni. Tale applicazione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2009 e non sarà applicabile in forma retroattiva.*

3. Per le mansarde o simili la superficie tassabile comprende unitamente alle parti con soffitto spiovente, quella avente il soprastante soffitto ad un'altezza non inferiore a mt.1, fermo restando, per le altre parti degli stessi locali, quanto stabilito al punto b) comma 1 dell'art.7.

#### **Art. 27**

##### **Rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento in materia di Entrate Tributarie, nonché le vigenti norme in materia.

#### **Art. 28**

##### **Abrogazioni**

Sono abrogate tutte quelle norme regolamentari o di livello inferiore di qualsiasi altra natura in contrasto con il presente Regolamento.

#### **Art. 29**

##### **Norma finale**

Le norme del presente Regolamento decorrono dal 1° gennaio \_\_\_\_\_.



# **INDICE**

|  |         |
|--|---------|
| Art. 1 – Applicazione della tassa.....   | pag. 2  |
| Art. 2 – Definizione dei rifiuti.....  | pag. 2  |
| Art. 3 – Presupposto della tassa.....  | pag. 3  |
| Art. 4 – Locali tassabili e loro pertinenze.....   | pag. 3  |
| Art. 5 – Aree tassabili.....   | pag. 5  |
| Art. 6 – Distributori di carburante .....  | pag. 6  |
| Art. 7 – Locali ed aree intassabili .....  | pag. 6  |
| Art. 8 – Soggetti attivi e passivi.....  | pag. 7  |
| Art. 9 – Commisurazione della tassa .....  | pag. 8  |
| Art.10 – Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione.....                          | pag. 8  |
| Art.11- Obbligo della denuncia.....  | pag. 9  |
| Art.12 – Controlli delle denunce.....  | pag. 10 |
| Art.13 – Accesso agli immobili.....  | pag. 11 |
| Art.14 – Presunzione semplice.....   | pag. 11 |
| Art.15 – Accertamento.....   | pag. 11 |
| Art.16 – Riscossione.....  | pag.12  |
| Art.17 – Contenzioso.....  | pag.12  |
| Art.18- Rimborsi.....  | pag.13  |
| Art.19 – Sanzioni ed interessi.....  | pag.13  |
| Art.20 – Sanzioni amministrative.....  | pag.14  |
| Art.21 – Tassa giornaliera.....  | pag.14  |
| Art.22 – Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio.... | pag.15  |
| Art.23 – Riduzioni di tariffa per particolari condizioni d’uso.....                      | pag.16  |
| Art.24 – Agevolazioni ed esclusioni.....   | pag.16  |
| Art.25 – Variazione di superfici tassabili.....  | pag.17  |
| Art.26 – Riduzioni di superficie.....  | pag.18  |
| Art.27 – Rinvio.....   | pag.19  |
| Art.28 – Abrogazioni .....   | pag.19  |
| Art.29 – Norma finale.....   | pag.19  |